

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 533

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, BORGIA, CASTELLANI,
CARPENEDO e PERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1994

Sanatoria di concorsi a cattedre di scuola media annullati per
la irregolare composizione delle commissioni esaminatrici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di sanare alcune situazioni pregresse verificatesi a seguito di annullamento di concorsi pubblici, in specie concorsi a cattedre per il reclutamento di docenti delle scuole medie e di secondo grado, per vizi che attengono a situazioni soggettive di membri delle commissioni esaminatrici e quindi senza che per questo venga intaccato il merito e la validità delle prove di esame sostenute dai docenti.

In particolare il fenomeno, di vistose dimensioni, si è verificato nella regione Puglia per concorsi a cattedre, banditi nel 1982 e nel 1984, per i quali la definitiva pronuncia di annullamento si è avuta solo di recente dopo che numerosi vincitori di concorso sono stati immessi nei rispettivi ruoli con decorrenze che vanno dall'anno scolastico 1984/85, e quindi dopo che i relativi concorsi avevano esplicato tutta la loro efficacia, con notevoli conseguenze sotto il profilo soggettivo degli interessati ed oggettivo con riguardo alla validità degli atti compiuti da questi docenti nell'assolvimento delle loro funzioni.

Inoltre i concorsi di cui sopra non solo hanno avuto effetto nei confronti dei vincitori, ma anche di tutti quei docenti, che avendo superato le prove di esame, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento e per ciò stesso hanno ottenuto incarichi annuali per effetto delle graduatorie provinciali degli abilitati in cui si sono trovati inseriti.

In particolare i casi evidenti che qui si richiamano a titolo di esemplificazione sono i seguenti:

concorso a cattedre per esame e titoli per la classe LVII, per la provincia di Brindisi, indetto dal sovrintendente scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata, a norma dell'ordinanza ministe-

riale 4 settembre 1982, annullato a seguito di decisione del Consiglio di Stato n. 118 del 23 gennaio 1988 per la illegittimità della nomina di un docente quale commissario del concorso. Interessa 110 docenti già dichiarati vincitori e come tali assunti dall'anno scolastico 1984/85, nonché un numero imprecisato di docenti abilitatisi con la procedura concorsuale in questione;

concorso a cattedre per esami e titoli, classe XXXIX, educazione tecnica, per la provincia di Brindisi, indetto dal sovrintendente scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata a norma dell'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, annullato per rifiuto di registrazione deciso dalla sezione di controllo della Corte dei conti con delibera n. 1992 del 22 settembre 1988 per l'avvenuta attribuzione, a maggioranza anziché per media aritmetica, delle valutazioni da parte dei membri della commissione. Il concorso interessa diciassette docenti dichiarati vincitori e già in servizio dal 1984 ed un numero imprecisato di docenti abilitatisi a seguito del concorso medesimo. Per questo annullamento tutt'ora pende ricorso dinanzi al Consiglio di Stato;

concorso a cattedre per esami e per titoli per la classe LX, lingua straniera inglese, per la provincia di Lecce, indetto dal sovrintendente scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata a norma dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, annullato a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 1244 del 1989 per mancanza dei requisiti richiesti per il presidente della commissione. L'annullamento interessa cinque docenti, già immessi in ruolo dal 1986, nonché un imprecisato numero di docenti abilitatisi con la medesima procedura.

Come si può vedere dalla esemplificazione sopra descritta, si tratta di tutti casi nei quali gli effetti del concorso si sono esplica-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti già da un numero considerevole di anni per un consistente numero di docenti, che ora per cause non a loro stessi imputabili e che non inficiano nel merito la validità delle prove di esame, si troverebbero seriamente e gravemente danneggiati, anche perchè nel frattempo numerose sono state le opportunità offerte dalla legge per l'immissione in ruolo a diverso titolo e che

gli stessi evidentemente hanno nel frattempo perduto.

La sanatoria del resto non contraddirebbe gli elementari principi del diritto, perchè il concorso potrebbe essere ripetuto per quegli aspiranti che, vistisi esclusi, hanno prodotto i ricorsi giurisdizionali che hanno dato luogo alle pronunce di annullamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato un concorso pubblico giudicato da una commissione composta da uno o più membri non aventi i requisiti di legge ovvero da una commissione che abbia espresso le proprie valutazioni a maggioranza anziché per media aritmetica e prestino regolarmente servizio presso la pubblica amministrazione, hanno diritto alla conservazione del posto ed alla continuazione del servizio anche in presenza di una pronunzia giurisdizionale che abbia annullato il concorso a causa dei predetti vizi del procedimento.